

2015

REGOLAMENTO NAZIONALE GRUPPI
DI INTERESSE SPECIALISTICO (G.I.S.)
Federazione Logopedisti Italiani F.L.I.



- visto l'art. 5 comma e) dello Statuto F.L.I. che definisce tra gli scopi della federazione "..... promuovere la formazione permanente, la ricerca ed ogni altra iniziativa scientifica tese a ...";
- visto l'art. 23 comma g) che assegna alla Segreteria Nazionale il compito di "..... attribuire speciali incarichi per realizzare meglio i compiti istituzionali"; la Segreteria Nazionale, supportata dalla Direzione Nazionale, ha il compito di approvare la regolamentazione di Commissioni della Federazione denominate Gruppi di Interesse Specialistico (G.I.S.).
- tenuto conto che la finalità di detti organismi è conforme alla Mission associativa, di cui all'art.1;
 - Lo sviluppo della conoscenza scientifica della disciplina professionale
 - La definizione di standard e linee guida
 - La promozione della corretta informazione sulle tematiche della riabilitazione e in particolare la pubblicazione di opere e di editoriali a carattere scientifico e divulgativo nelle materie di competenza;
- valutata l'importanza per l'associazione, in supporto alla propria azione politico-istituzionale, di poter contare su strutture scientifiche culturali;

la Segreteria Nazionale e Direzione Nazionale approvano il seguente regolamento che definisce gli standard di riferimento da rispettare per poter conferire alla singola struttura scientifico-culturale lo status di "G.I.S. FLI".

Art. 1

(DEFINIZIONE E SCOPI DEI G.I.S.)

1. I Gruppi di Interesse Specialistico (G.I.S.) sono articolazioni della Associazione Federazione Logopedisti Italiani (F.L.I.) riconosciute con specifica deliberazione della SN, formate dagli associati F.L.I. che abbiano interessi culturali e di approfondimento scientifico comuni in settori specifici della Logopedia.

I G.I.S. inoltre collaborano con gli organismi associativi F.L.I., per la diffusione di una corretta informazione nel campo specifico della Logopedia. I G.I.S. supportano e possono, su specifica delega della SN, rappresentare F.L.I. in discussioni relative agli ambiti di riferimento pertinente di ogni G.I.S.

In particolare i G.I.S.:

1. Promuovono l'organizzazione di Corsi di formazione, rivolti alla qualificazione ed all'aggiornamento dei Soci e dei partecipanti;
2. Perseguono lo sviluppo professionale attraverso la formazione e la ricerca;
3. Sostengono e promuovono la pubblicazione di opere e di editoriali a carattere scientifico e divulgativo nelle materie di competenza;
4. Cooperano con gli organismi direttivi, per la diffusione di una corretta informazione nel loro campo specifico;
5. Collaborano con le Società Scientifiche, sociali e culturali, pubbliche e private, Associazioni dei Malati e rappresentanti delle diverse patologie, interessate allo sviluppo del settore;
6. Partecipano alla tutela della professione contro ogni forma d'abusivismo in ambito specifico;
7. Sostengono il progetto F.L.I. sulla definizione delle specialità logopediche.

Art. 2.

(MODALITA' DI COSTITUZIONE DI UN G.I.S.)

1. La richiesta di costituzione di un G.I.S. deve essere sottoscritta da almeno 15 associati F.L.I..
2. Il GIS sarà costituito dalla SN FLI entro 3 mesi dalla richiesta di attivazione.
3. I membri del GIS sottoscriveranno l'accettazione del presente regolamento generale dei G.I.S.
4. I membri del GIS elaboreranno un documento (Documento di Costituzione) contenente:
 - a. la ragione e gli scopi del G.I.S.
 - b. l'ambito di interesse del gruppo
 - c. l'impegno a rispondere ad una esigenza generale e non ad interessi personali dei singoli associati;
 - d. un programma generale di attività e una proposta di relativo bilancio

Art. 3

(ATTIVAZIONE DI UN G.I.S.)

1. La Segreteria Nazionale predispone la pratica in base alla richiesta ricevuta, facendo tutti gli accertamenti del caso.
2. La richiesta è approvata, previa verifica degli standard proposti, dalla Direzione Nazionale a maggioranza.
3. I membri del G.I.S. elaboreranno il Documento di Costituzione.
4. La SN FLI e la DN FLI possono richiedere integrazioni o modifiche.
5. F.L.I. attiverà un solo gruppo/associazione di logopedisti per ogni ambito specifico. L'esistenza di un GIS specialistico, quindi, impedisce il riconoscimento di altri GIS nel medesimo ambito.
6. Il G.I.S. costituito acquisirà la denominazione di "GIS XY FLI"
7. La denominazione "GIS XY FLI" può essere attribuita solo da FLI e rimane di proprietà della stessa; la SN FLI e D.N.FLI possono revocare alla struttura scientifico-culturale l'uso di tale denominazione in qualsiasi momento ove si intraveda il non rispetto del presente regolamento.
8. Il GIS al quale verrà revocato l'utilizzo di tale denominazione (che comporta il decadimento del riconoscimento come gruppo di riferimento) potrà ricorrere a tale decisione entro 60 giorni dalla comunicazione scritta della stessa.
9. Organo deputato a decidere tale controversia, con insindacabile giudizio, sarà il Collegio dei Probiviri Nazionali.
10. In base ai curriculum dei soci proponenti ed in base alla loro rappresentatività nelle strutture FLI e sul territorio nazionale, la SN FLI nominerà un Coordinatore del GIS XY FLI.

Art. 4

(ASSEMBLEA NAZIONALE DI FONDAZIONE)

1. Ogni costituendo G.I.S., attraverso il suo Coordinatore e di concerto con la SN F.L.I., indice, con un preavviso di almeno 30 giorni, l'Assemblea di fondazione del G.I.S., la quale elegge, tra gli iscritti F.L.I., il Comitato Esecutivo del G.I.S e ratifica il Documento Costitutivo e il programma delle attività. L'assemblea dovrà inoltre ratificare un regolamento che descriva le modalità di accesso e partecipazione al G.I.S. da parte dei soci FLI e le norme di democrazia interna come previsto dalle normative sugli organismi no-profit.

2. Al termine dell'Assemblea di fondazione viene redatto in duplice copia il verbale di cui una copia dovrà essere conservata dal Coordinatore nell'archivio ufficiale del G.I.S. e una copia viene consegnata alla SN F.L.I.

3. Al termine dell'Assemblea di fondazione:

- a. viene redatto in duplice copia il verbale dell'assemblea costitutiva del G.I.S.; una copia dovrà essere conservata dal Coordinatore nell'archivio ufficiale del G.I.S. tenuto presso la Segreteria Amministrativa Nazionale F.L.I.;
- b. il comitato esecutivo provvede alla registrazione dello statuto del G.I.S. comprensivo dei nominativi del Comitato Esecutivo G.I.S. eletto;
- c. Copia dell'Atto Costitutivo del G.I.S., dovrà essere conservato dal Coordinatore nell'archivio ufficiale del GIS e consegnato in copia a F.L.I.

Art. 5

(COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE)

1. Il Comitato Esecutivo Nazionale G.I.S. è composto da un Coordinatore Nazionale dei G.I.S. e da un minimo di 5 Consiglieri, che dovranno essere eletti dai Comitati Esecutivi dei G.I.S. per settore di interesse, tra cui deve essere nominato un Segretario.

2. Il Comitato Esecutivo Nazionale dura in carica 3 anni e collabora con la SN FLI negli specifici settori d'interesse.

Art. 6

(COORDINATORE NAZIONALE G.I.S.)

1. Il Coordinatore Nazionale G.I.S. ha la rappresentanza del G.I.S. e risponde direttamente delle attività del G.I.S. stesso alla SN F.L.I.

2. Il Coordinatore di ogni G.I.S. viene nominato dalla Segreteria Nazionale FLI e dura in carica 3 anni.

Art. 7

(ARTICOLAZIONI DEI G.I.S.)

1. I G.I.S. hanno una struttura organizzativa di livello nazionale.

2. I G.I.S. possono avvalersi di Responsabili Regionali, nominati direttamente dal Coordinatore del G.I.S.

3. I Responsabili Regionali durano in carica 3 anni.

4. Ad eccezione del Coordinatore Nazionale G.I.S. e del Segretario, qualunque altro membro ordinario può assumere la carica/delega di responsabile regionale G.I.S.

5. L'iscrizione ad uno o più G.I.S. da parte dei soci FLI sarà facoltativa e volontaria.

6. L'attività logopedica dell'area di uno specifico G.I.S. non sarà esclusiva degli iscritti al G.I.S.

7. L'iscrizione ad un G.I.S. FLI non può essere intesa come accreditamento di specializzazione nella specifica area.

8. Il funzionamento dei G.I.S. privilegerà sempre le modalità meno dispendiose, come lo scambio di e-mail e le discussioni via web. A tale proposito, il portale FLI predisporrà per ogni G.I.S. specifiche aree di discussione riservate esclusivamente agli iscritti al G.I.S.

Art. 8

(ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI G.I.S.)

1. L'Assemblea degli iscritti G.I.S. viene convocata dal Coordinatore Nazionale G.I.S. in via ordinaria almeno una volta all'anno.
2. L'Assemblea degli iscritti al G.I.S. viene convocata dal Coordinatore Nazionale in via straordinaria quando ve ne sia la necessità; inoltre, sempre in via straordinaria, per iniziativa di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto, non oltre trenta giorni dalla richiesta.
3. L'Assemblea degli iscritti al G.I.S. discute e approva il bilancio consuntivo annuale ed esprime pareri e direttive su ogni eventuale argomento all'Ordine del Giorno.
4. L'Assemblea degli iscritti ordinari G.I.S. ogni tre anni elegge, tra i soci ordinari del G.I.S., il Comitato Esecutivo Nazionale.

Art. 9

(FINANZIAMENTO DEI G.I.S.)

1. La gestione amministrativa e finanziaria del G.I.S. avviene nel rispetto della normativa in materia di associazioni non profit, dello Statuto F.L.I. e del presente regolamento generale.
2. La quota di adesione al G.I.S. sarà decisa dal Comitato Esecutivo, non potrà mai superare la quota di iscrizione F.L.I.
3. Spetta al Comitato Esecutivo del G.I.S. definire le modalità d'iscrizione e la eventuale quota di adesione.
4. Il G.I.S. può scegliere di adottare la "gestione autonoma", in cui decide di dotarsi di un tesoriere, di aprire un conto corrente intestato al G.I.S., ed eventualmente di richiedere un codice fiscale o partita IVA.
5. I G.I.S. devono:
 - a. gestire le loro attività e spese senza pesare sul bilancio Nazionale F.L.I. salvo motivate decisioni;
 - b. presentare il piano economico del bilancio di previsione per l'approvazione tecnica alla SN F.L.I.;
 - c. le quote dedicate a favore del G.I.S. saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi previsti dal mandato istitutivo del G.I.S. stesso;
 - d. sarà anche possibile finanziare le attività ordinarie e straordinarie dei G.I.S. tramite quote di iscrizione ad eventi formativi o eventi a carattere scientifico, organizzati dallo stesso G.I.S., oppure tramite contributi di Enti ed Organismi pubblici e privati, nonché tramite iniziative attivate di concerto con la Segreteria Nazionale FLI e la Direzione Nazionale.

Art. 10

(DELLE NORME TRANSITORIE E FINALI)

1. I G.I.S. attivati precedentemente all'approvazione del presente Regolamento e costituiti a tutti gli effetti, devono verificare di essere conformi al seguente regolamento per ottenere il riconoscimento G.I.S. F.L.I.
2. Entro 90 gg dall'approvazione del presente regolamento è fatto obbligo dei G.I.S. già attivati di adeguare il loro statuto o regolamento per essere attivati come G.I.S. F.L.I.
3. In caso di controversie relative al G.I.S., si applicano le disposizioni dello Statuto F.L.I.

4. Ogni G.I.S. deve avere un numero di minimo di 15 soci ordinari (Comitato Esecutivo incluso) per essere costituito e per proseguire le sue normali attività.

5. Tutti i soci ordinari dei G.I.S. devono essere iscritti a F.L.I., ma sono contemplati soci sostenitori o di altra tipologia per i quali non è necessaria l'iscrizione a F.L.I. Le caratteristiche dei soci diversi dagli ordinari sono indicate nei rispettivi statuti dei singoli G.I.S.

Art. 11

(DEL TESORIERE NAZIONALE F.L.I.)

Il Tesoriere Nazionale della F.L.I. vigila, su mandato della Direzione Nazionale, sulla corretta gestione amministrativo-finanziaria dei G.I.S.

Art. 12

(DELLE INADEMPIENZE)

In caso di inadempienza o scorretta gestione del G.I.S., ricorre quanto previsto dallo Statuto F.L.I. in tema di procedimenti disciplinari o, in aggiunta, la SN F.L.I., in caso di urgenza, assume lo specifico atto amministrativo correttivo e procede, se lo ritiene necessario, a sospendere in via cautelare i responsabili del G.I.S..

Art. 13

(DECADENZA E SCIoglIMENTO)

1. Un G.I.S. decade quando non sussistono più i requisiti richiesti per la sua costituzione; è compito della SN FLI e Direzione Nazionale FLI dichiarare la decadenza di un G.I.S. e determinarne lo scioglimento.

2. Il disallineamento di un G.I.S. e la sua non produttività vengono valutate dalla SN F.L.I. e dagli altri G.I.S., che possono segnalare al loro rappresentante nazionale il comportamento del G.I.S. stesso.

3. Un G.I.S., inoltre, può decidere autonomamente il proprio scioglimento nel caso non sia possibile sostituire un Comitato Esecutivo dimissionario (nella data della nuova elezione). In questo caso, il G.I.S. ha tempo 6 mesi per proporre all'Assemblea Nazionale un nuovo Comitato Esecutivo, con il supporto ed il coordinamento degli altri G.I.S.

4. L'Assemblea Nazionale del G.I.S. può deciderne lo scioglimento.

Art. 14

(DELLA NORMA DI GARANZIA)

Per quanto non specificamente contemplato in questo Regolamento, valgono lo Statuto F.L.I. e il codice civile.

Art. 15

(DELLE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO)

1. Spetta alla DN FLI procedere alla modifica del presente regolamento, ricevuto il parere positivo della SN.

2. Le proposte di modifica del presente regolamento da sottoporre alla Direzione Nazionale possono essere presentate dalla SN o dal Comitato Esecutivo di un G.I.S..